

## LXXVIII.

## TORNATA DEL 20 MARZO 1903

## Presidenza del Presidente SARACCO

**Sommario** — *Congedi* — *Messaggio del Presidente della Corte dei conti* — *Sunto di petizioni* — *Annunzio di interpellanza* — *Svolgimento dell'interpellanza del senatore Ponsiglioni al ministro della pubblica istruzione* — *Purlano il senatore Ponsiglioni, il Ministro dell'istruzione pubblica ed il senatore Monteverde. L'interpellanza è esaurita.* — *Seguito della discussione del progetto di legge: « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni » (N. 151)* — *All'articolo 16 parlano il senatore Luchini Odoardo ed il Ministro dell'interno* — *Si approva l'articolo 16* — *Senza discussione si approvano gli articoli dal 17 al 20* — *All'articolo 21 parlano i senatori Serena, Sacchetti, Gabba, Vitelleschi, Luchini Odoardo, Mezzanotte, relatore, ed il Ministro dell'interno* — *Approvasi il 1° comma dell'articolo 21* — *Il senatore Carle fa una dichiarazione di voto* — *Approvasi il 2° comma dell'articolo 21* — *Al 3° comma dell'articolo 21 parlano i senatori Di Sambuy, Vitelleschi, Carle ed il Ministro dell'interno* — *Approvasi il 3° comma ed il complesso dell'articolo 21* — *Senza discussione si approva l'articolo 22* — *All'articolo 23 parlano il senatore Luchini Odoardo ed il Ministro dell'interno* — *L'articolo 23 è approvato* — *Senza discussione approvasi l'articolo 24* — *Il seguito della discussione è rinviato alla tornata successiva.*

La seduta è aperta alle ore 15.35.

Sono presenti i ministri dell'interno, della pubblica istruzione, di agricoltura, industria e commercio, delle finanze e della marina, *interim* degli affari esteri.

**Di San Giuseppe, segretario,** dà lettura del processo verbale della precedente seduta che è approvato.

**Congedi.**

**Presidente.** Domandano congedo i signori senatori:

Ponti, di dieci giorni per motivi di salute;  
Di Marzo, di sei giorni per motivi di famiglia;  
Rossi Angelo, di un mese per motivi di salute.

Se non si fanno osservazioni questi congedi si intenderanno accordati.

**Messaggio del Presidente della Corte dei conti.**

**Presidente.** È pervenuta la seguente lettera dalla Presidenza della Corte dei conti:

« In esecuzione della legge 15 agosto 1867, n. 3853, ho l'onore di partecipare a V. E. che nella prima quindicina del corrente mese di marzo non è stata fatta da questa Corte alcuna registrazione con riserva ».

« Il Presidente

« Finali »

Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

**Sunto di petizioni.**

**Presidente.** Prego il signor senatore segretario Di San Giuseppe di dar lettura del sunto delle petizioni pervenute al Senato.

**Di San Giuseppe, segretario,** legge:

N. 146 — Giovanni Torlonia, Ludovico Chigi ed altri 38 proprietari dell'Agro Romano fanno istanza al Senato perchè sia modificato l'art. 7 del disegno di legge « Modificazioni ed aggiunte alla legge 8 luglio 1883, n. 1489, concernente il bonificamento dell'Agro Romano » (N. 189).

N. 147 — Stefanoni Luigi di Roma fa istanza al Senato perchè non sia approvato il disegno di legge relativo all'impianto di una stazione radio-telegrafica ultra potente (sistema Marconi)

### Annunzio di interpellanza.

**Presidente.** È pervenuta al banco della Presidenza la seguente domanda di interpellanza del senatore Ginistrelli;

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole ministro dell'interno sulla necessità di un progetto di legge che definisca la responsabilità dei provocatori degli scioperi e sulla necessità di disciplinare le associazioni che sotto lo scopo del miglioramento delle classi operaie, abusando della libertà, provocano dei disordini ed arrestano il libero lavoro ».

Essendo presente l'onorevole ministro dell'interno, lo prego di voler dire se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Non ho difficoltà di accettare l'interpellanza del senatore Ginistrelli; pregherei però che fosse discussa dopo approvati i due progetti di legge « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni » e « Disposizioni sui manicomi e sugli alienati ».

**Presidente.** Il senatore Ginistrelli accetta?

**Ginistrelli.** Ringrazio l'onorevole ministro e consento nella sua proposta.

**Presidente.** Se non si fanno osservazioni, rimane inteso che questa interpellanza si discuterà dopo approvati i disegni di legge ricordati dall'onorevole ministro.

### Svolgimento della interpellanza del sen. Ponsiglioni al Ministro della pubblica istruzione.

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: « Interpellanza del senatore Ponsiglioni al ministro della pubblica istruzione sullo stato dei quadri collocati nella galleria del Palazzo Rosso, ceduto dalla duchessa di Galliera al Municipio di Genova, e sulla vigilanza del Governo per la loro regolare conservazione ».

Ha facoltà di parlare il senatore Ponsiglioni.

**Ponsiglioni.** Onorevoli colleghi, voi conoscete per certo i fatti che hanno dato origine alla mia interpellanza e che si svolsero nel loro periodo critico durante il tempo in cui erano sospesi i nostri lavori. E per certo avete seguito questi fatti con quell'interesse intenso ed intelligente

che ponete sempre in ogni argomento che si riferisce alla conservazione del patrimonio artistico italiano, vale come dire alla conservazione del titolo primo della nobiltà della nostra schiatta, della prima forza del nostro risorgimento nazionale.

Io quindi posso limitarmi ad un accenno semplice e fugace. Devo peraltro dirne quel tanto che valga a spiegare, non solo la causa, ma lo scopo della mia interpellanza.

La duchessa di Galliera, nata Brignole-Sale, donò al municipio di Genova il Palazzo Rosso con l'annessa ricca galleria di quadri; e la donazione ampliò e riconfermò nel 1873 aggiungendo alcune clausole di reversibilità in un articolo dell'atto di cessione, delle quali mi accadrà in seguito dire una parola.

Per tal guisa la illustre Gentildonna diede prova novella di quella munificenza leggendaria, che rese celebre nel mondo il suo marito e la sua famiglia; beneficenza la quale è rivolta, non solo ad avvantaggiare gl'interessi materiali della città nativa, ma altresì, come nel caso nostro, gl'interessi morali e intellettuali.

Di siffatti esempi Genova, per verità, può mostrarsi degnamente superba.

Per molti anni la galleria del Palazzo Rosso, lo sappiamo tutti, oltre che dai Genovesi è stata visitata da quanti forestieri colti furono di passaggio a Genova. Sullo stato della conservazione di questa galleria non vi furono mai lagnanze che potessero impensierire coloro che erano posti alla sua sorveglianza.

Solo nel 1901 l'attenzione del pubblico fu richiamata sopra guasti e deperimenti che si riscontrarono in alcuni capolavori e segnatamente nelle due tele dei celebri ritratti del Van Dyck, collocati nella cosiddetta sala della Primavera. La causa dei guasti non è imputabile ad alcuna persona: furono certamente prodotti dalle insidie del tempo, perchè, purtroppo, mi si consenta questa brevissima divagazione, purtroppo la pittura trovasi, rispetto alla durata delle sue opere, in condizioni assai inferiori delle altre arti, e principalmente in condizioni inferiori alla poesia.

Zeusi fu senza dubbio, come suona la fama, un grandissimo pittore, ma nessuno dei quadri suoi è giunto fino a noi. Sono arrivati bensì tanti quadri che si trovano nell'*Iliade* e nell'*Odissea*: quello per esempio di Ettore e Astianatte non ha perduto una linea della sua bellezza, ed è esposto sempre alla crescente ammirazione degli uomini.

D'altronde dei deterioramenti si sono pure riscontrati, come ha notato una persona competente che prese parte alla polemica attuale, nel ritratto della principessa Isabella di Spagna che si trova, come quasi tutti abbiamo veduto, nella galleria di Torino ed è opera dello stesso Van Dyck.

Comunque siano avvenuti tali deterioramenti, o in conseguenza del tempo o in conseguenza delle vicende corse da questi quadri, segnatamente nel loro passaggio dalla Francia all'Italia, certo è che essi destarono la più viva apprensione nel pubblico e determinarono nel municipio di Genova, precisamente nel 1901, solleciti provvedimenti. Determinarono la nomina di una Commissione incaricata di accertare quali quadri richiedevano restauro urgente, d'indicare la persona idonea ad eseguirli, di suggerire le modalità e di curare e sorvegliarne l'esecuzione.

Questa Commissione fu indubbiamente scelta con elevato criterio, e sulla sua competenza non sorse lagnanza alcuna, e d'altronde non poteva sorgere contestazione. Io non faccio i nomi dei componenti; se il ministro lo crederà opportuno egli li nominerà. Ma basti dire che a comporla furono chiamati i direttori delle pinacoteche e accademie delle principali città d'Italia e vi fu compreso l'elemento locale. Malgrado ciò sorse la guerra intestina fra quelli che componevano la Commissione. Uno di essi, dissenziente nella proposta di invitare un professore di Bologna per eseguire i restauri, fu oppositore vivacissimo del metodo praticato nel restaurare i quadri.

Ad ogni modo i lavori, più o meno attraversati, procedettero innanzi e furono approvati o, come si direbbe, collaudati dalla maggioranza della Commissione. Ma qui, onorevoli colleghi, incominciano le dolenti note. Degli screzi e soprattutto dei pretesi guasti arrecati ai quadri per l'errato sistema della restaurazione, se ne impadronì la stampa. Mandò il primo allarme qualche piccolo giornale letterario di Genova ed a questo tenne bordone la serie di molti giornali letterari e politici, fra i quali i più influenti d'Italia e si accese una vivacissima polemica fra i sostenitori e gli accusatori dei restauratori; e l'eco, come è ben facile immaginare, si ripercosse nella stampa estera. Giornali importantissimi, segnatamente di Londra e New York, si occuparono con vivo interesse dell'argomento e qualcheduno, come avviene, passò il segno della discrezione e della ragionevolezza, esagerando fino al paradosso i

danni riscontrati, condannando in fascio, come inetti e quasi vandali, gli artisti e i pubblici amministratori d'Italia.

Per dare un saggio al Senato della piega che prese questa polemica nella stampa del mondo, mi limiterò ad accennare ad una notizia pubblicata in uno dei più diffusi giornali di Parigi; di un giornale che ha larga clientela, non solo nelle classi così dette mondane, ma altresì nelle classi intellettuali ed aristocratiche, sotto il terrorizzante titolo: «Disastro artistico». Questo giornale pubblicò un telegramma mandato da Roma ad un grande giornale di Londra, secondo il quale «in seguito ad inconsulte riparazioni, due Van Dyck ed altri importantissimi quadri della galleria Brignole-Sale in Genova sarebbero stati rovinati. I due Van Dyck soltanto valgono milioni. Il Ministero aveva incaricato della riparazione (senta l'onorevole Nasi che giustizia gli si rende), il Ministero aveva incaricato della riparazione un pittore senza competenza, il quale passò sopra i quadri nientemeno che una soluzione alcalina».

Pazienza se il rumore si fosse fermato alla stampa; ma passò anche al municipio di Parigi, dove si parlò dei quadri del Palazzo Rosso. Un consigliere, tratto senza dubbio in errore da qualche giornale, presentò la seguente mozione: «l'amministrazione è incaricata di fare delle pratiche per assicurarsi se le clausole e condizioni contenute nell'atto di cessione della galleria fatta dalla duchessa di Galliera al municipio di Genova siano state totalmente osservate, ed in caso contrario, si facciano valere i diritti della città di Parigi».

A questa mozione ha dato pretesto la disposizione dell'atto di cessione al quale ho accennato poc'anzi; ma è inutile fermarsi sull'incidente; evidentemente l'onorevole consigliere del municipio di Parigi non conosceva affatto l'istrumento, perchè se lo avesse appena letto si sarebbe persuaso che è destituito di ogni fondamento giuridico l'assunto da lui indicato, e che la clausola della reversibilità di cui si parla nell'atto di cessione implica, per potersi avverare, l'ipotesi che il municipio di Genova si voglia volontariamente disimpacciare nella cura della pinacoteca, o colposamente contravvenga alle condizioni stabilite: e ad ogni modo la reversibilità non avrebbe luogo immediatamente a favore del municipio di Parigi, ma avrebbe luogo a favore degli eredi della duchessa di Galliera. E la duchessa di Galliera, dettando quel-

la clausola, aveva tanto poco in animo di privare la sua città natia del beneficio accordato, che soggiungeva subito nel contesto: « tal clausola di reversibilità e devoluzione non ha altro scopo da quello infuori di assicurare a favore della città di Genova la fedele esecuzione delle condizioni stipulate a suo lustro, decoro ed utilità ».

Quindi la mozione non ebbe e non poteva avere seguito, e a Genova, dove tanto abbonda il buon senso, non se ne occuparono più altrimenti.

Vi sono però altre questioni che si riferiscono ai supposti danni riscontrati nella galleria Brignole; queste non ancora del tutto assopite furono trattate, come è ben naturale supporlo, nel Consiglio comunale.

L'adunanza in cui la questione fu trattata dinanzi al municipio di Genova, è stata quella del 2 marzo. Fu forse male che la prima volta annunciata si differisse, perchè il differimento aumentò le ansie e le diffidenze dell'aspettazione.

Ad ogni modo al dibattito caloroso davano esca, non conviene nascondercelo, oltre che l'interesse dell'arte, anche un po' gl'interessi dei partiti e delle gare locali.

Se non che bisogna soggiungere subito che a Genova, come in ogni altra colta città d'Italia, l'affetto ai monumenti della propria gloria è così forte, che (per dirla con una frase troppo nota del Manzoni), quasi diventa rabbioso.

Il sindaco, nell'adunanza del 2 marzo, fece una relazione dei provvedimenti presi, e dei quali ho già fatto accenno in principio, cioè della nomina della Commissione, rilevò le contestazioni sorte e concluse: « Sospesa l'operazione della verniciatura, il sindaco referente si propone a massima cautela di riconvocare la Commissione, affinchè proceda e profferisca l'ultima parola sul proposito ».

Il Consiglio comunale, riflettendo il pensiero del sindaco, votò il seguente ordine del giorno:

« Il Consiglio comunale, ritenuto che la preoccupazione per la conservazione dei quadri del Palazzo Rosso è ora passata dalla Giunta e dal Consiglio comunale nel mondo dell'arte, appunto perchè il Consiglio di Genova ha ferma coscienza di avere scrupolosamente adempiuto ai suoi doveri, delibera di sospendere per ora ogni altro provvedimento, manda al sindaco di comunicare la presente deliberazione alla Commissione artistica perchè riferisca in merito alle osservazioni fatte contro le opere di restauro dei quadri di Palazzo Rosso ».

Come ben vede il Senato, la deliberazione del municipio di Genova, se può ritenersi esauriente, e son ben lieto di rilevarlo, per quanto concerne la responsabilità dell'Amministrazione, non risolve (e si comprende che il silenzio è determinato da nobile sentimento di delicatezza) il punto vitale della questione, vale a dire se le critiche fatte al riguardo del restauro hanno fondamento di ragione. L'esame di questa questione è rimesso alla stessa Commissione.

Ora vorrà essa farsi giudice di revisione dell'opera propria? O nella ipotesi più verosimile, vorrà giustificarsi vincendo quella suscettibilità, non dirò permalosa, ma squisitissima per fermo che è propria degli artisti? D'altronde la rinuncia di alcuni componenti la Commissione è entrata nel dominio della pubblica notorietà e non saranno lievi gli ostacoli per colorire il disegno affacciato da alcuni, di rinvigorire l'antica Commissione con nuovi elementi.

Di questi dubbi, di queste incertezze, naturalmente l'opinione pubblica continua a preoccuparsi in Genova, quantunque la primitiva apprensione sia in gran parte calmata, ed ecco perchè seguendo anche il consiglio di amici della città dove sono da 25 anni, e che considero come mia per adozione, incoraggiato anche ad insistervi da un nostro collega, il senatore Boccardo, mio maestro, che è vanto e decoro di Genova, ecco perchè mi sono permesso di presentare questa interpellanza al Senato.

Io mi auguro che il Senato gradisca di sentire dal ministro una parola che lo rassicuri che i quadri del Palazzo Rosso non hanno patito ingiuria di sorta nei restauri praticati; e principalmente lo rassicuri che su quanto resta a fare per la loro definitiva riparazione e sistemazione, troncati gli indugi, sarà provveduto con l'assidua sorveglianza del Governo.

Aspetto la parola del ministro.

**Nasi, ministro della pubblica istruzione.** Comando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Nasi, ministro della pubblica istruzione.** Al dotto e lungo discorso del senatore Ponsiglioni darò brevi risposte, sia per togliere dubbi espressi, che sarebbe veramente dannoso lasciare nell'opinione pubblica, sia per fargli notare, meglio di quanto egli non mostri di conoscere, lo stato delle cose, specialmente per ciò che riguarda l'azione del Governo.

Il senatore Ponsiglioni crede forse che il ministro della pubblica istruzione abbia lasciato piena libertà d'azione alle autorità locali di Genova e alla Giunta di vigilanza eletta dal Municipio: io non starò a discutere quanta e quale fiducia si debba accordare a questa Commissione, in cui, oltre ai nomi di parecchi insigni cittadini, vi sono quelli di valentissimi artisti, tra i quali potrei, a titolo di onore, citare il nome di Giulio Cantalamessa, direttore della galleria di Venezia.

La Commissione di vigilanza fu così gelosa delle attribuzioni sue, che nella prima riunione credette opportuno di chiamare nel suo seno un altro giudice competentissimo ed autorevole, il prof. Corrado Ricci, che disgraziatamente non poté intervenire a quelle adunanze.

Appena sorsero le contestazioni, delle quali ha parlato l'onorevole Ponsiglioni, cominciò l'azione ministeriale; primo atto fu quello d'invitare lo stesso prof. Corrado Ricci a recarsi immediatamente in Genova, per fare una relazione esatta sui lavori, ed anche sull'attendibilità delle censure rivolte all'opera del restauratore.

Il Ministero si rivolse inoltre ai direttori delle gallerie di Torino e di Venezia e ne ebbe particolareggiati rapporti.

Non contento di ciò, fu mandato espressamente a Genova il prof. Arduino Colasanti, valente cultore di arte, discepolo del prof. Venturi, il quale consegnò agli atti del Ministero una lunga e notevolissima relazione, che offre elementi preziosi di giudizio sopra ogni vertenza.

Ora, ad eccezione del prof. Quinzio, che è il direttore della galleria di Genova, tutti sono perfettamente d'accordo nell'ammettere che le cose procedettero nella migliore maniera che si poteva; che non vi sono nè errori, nè danni; che la critica rappresentava una vera esagerazione, o peggio, secondo il parere del prof. Corrado Ricci, che adoprò parole vivacissime, contro quella che fu una vera campagna fatta appositamente da una parte della stampa, per dare ad intendere in Italia e fuori, che noi siamo delle cose d'arte cultori meno zelanti di quanto sia dover nostro, e di quanto sia nelle buone tradizioni italiane.

Tutte le manifestazioni contrarie all'opera del restauratore prof. Orfeo Orfei di Bologna, sono sorrette da un solo giudizio, quello del prof. Quinzio che prima si era opposto alla scelta dell'Orfei, desiderando che fosse adibita una persona del luogo, siccome risulta dagli atti. E quale sia questo

giudizio del prof. Quinzio si può scorgere dalle seguenti sue parole riferite dal professore Corrado Ricci: « Senti con orrore che, opponendosi alle vernici, lo stesso direttore suggeriva *tutt'al più una piccola passata d'olio*; il quale, ossidandosi, conduce alle screpolature, all'annerimento e alla ruina del dipinto ».

Il Senato sa bene quanto sia non solo importante ma difficile l'opera del restauro; talvolta il ritocco è più difficile dell'opera di creazione; poichè il pittore si abbandona alla sua visione originale, e possedendo il magistero dei mezzi tecnici crea l'opera, ma il restauratore deve non solo comprendere l'opera dell'artista, bensì il suo magistero, la sua tecnica, che varia da persona a persona, da tempo a tempo, da scuola a scuola. Credo di non esagerare dicendo, che è difficilissimo pronunciare giudizi in questa materia anche da coloro che possono essere creduti i più competenti. Non basta esser pittori; bisogna fare studi speciali, avere speciale competenza intorno alla tecnica dell'arte.

Io dovrei da questo criterio trarre la persuasione che, il giudizio di unanimità della Commissione di vigilanza, confortato anche da quello del prof. Corrado Ricci e delle altre persone poi interrogate dal Ministero, sta a dimostrare abbastanza che il lavoro fatto dall'Orfeo Orfei sia il migliore che in quel caso era possibile. Quando sorsero le prime preoccupazioni, il lavoro fu sospeso e fu atto improvvido; ma tutti attestano, che la parte eseguita fu opera veramente lodevole.

Ora l'onorevole Ponsiglioni non si sente tranquillo sulla sorte di quei quadri, e, se male non ho inteso, desidererebbe che si facessero altre indagini. Per conto mio credo che quelle fatte siano sufficienti. Tutti gli atti che ho sott'occhio mi dicono che le critiche portate contro l'Orfei sono effetto di passioni, di avversioni ingiustificate. Che ragione c'è di prolungare questa polemica? Perchè mettere in dubbio che il lavoro sia stato fatto bene, quando non lo dicono i competenti? Ciò equivale ad accreditare le voci che da due anni si fanno circolare nel paese, accusando l'autorità di non curare gl'interessi dell'arte, e suscitando il sospetto che il municipio di Genova sia incorso nella clausola risolutiva della donazione Galliera.

Ha fatto benissimo il senatore Ponsiglioni ad affermare che chi parla di questa decadenza di diritto non conosce la clausola testamentaria; biso-

gnerebbe supporre che il Municipio abbia abbandonato volontariamente la custodia e la cura della galleria. Non vi è alcun pericolo che sia perduta questa parte interessante del nostro patrimonio artistico e nessun danno è ad esso derivato dall'opera del restauratore.

Ripeto che da tutti i documenti sorge un giudizio concorde, favorevole, autorevolissimo. Vuole l'onorevole Ponsiglioni che si faccia qualche cosa di più? Spero di no; ad ogni modo, se l'onorevole Ponsiglioni ed il Senato lo richiedono, io non potrei che mandare altre persone; le quali probabilmente non farebbero che confermare i giudizi precedenti.

Creda l'onorevole Ponsiglioni che il Ministero ha fatto quanto poteva e doveva; e per conto mio posso aggiungere che nulla lascierò intentato, affinché cessi ogni sospetto che possa farci comparire meno orgogliosi di quanto è nostro diritto di essere per il grande patrimonio artistico che possediamo e meno capaci e volenterosi di spendere tutte le nostre cure, affinché sia conservato all'ammirazione universale.

**Ponsiglioni.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Ponsiglioni.** Sono spiacente che l'onorevole ministro, non ben cogliendo, e per colpa della mia voce senza dubbio, il senso delle mie parole, abbia creduto che io dava importanza alle dicerie corse circa ai guasti arrecati ai quadri, e che fossi d'accordo con coloro i quali ritenevano veri questi fatti: e poi l'onorevole ministro mi ha detto che io non conoscevo bene la situazione supponendo che il ministro non avesse fatto niente. Io non ho detto queste cose: non ho parlato di ciò che ha fatto il Ministero perchè desideravo che egli lo dichiarasse; e dopo quanto egli ha detto mi convinco, come anche in questa occasione l'onorevole Nasi si sia mostrato sollecito tutore degli interessi artistici, come in altre occasioni solenni.

Per ciò che riguarda la seconda parte della mia interpellanza, quello che io domandava non era di aggiungere Commissioni a Commissioni e quindi lungaggini a lungaggini. Io desideravo invece che si uscisse da ogni indugio, e si provvedesse in modo definitivo alla sistemazione dei quadri ritoccati.

Detto ciò, non ho che a ringraziare l'onorevole Nasi delle consolanti sue parole, che senza dubbio saranno accolte con molta soddisfazione a Genova, che tanto s'interessa di questa questione.

**Monteverde.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Monteverde.** Se il Senato me lo permette, vorrei anche io dire brevi parole intorno a questa questione che agita da molto tempo Genova, e precisamente riguardo la galleria del Palazzo Rosso. Dirò a priori che vi fu esagerazione da tutte le parti e che non vi è nulla di allarmante, perchè ho conoscenza della galleria. Pur troppo l'arte della pittura per cause fisiche e chimiche è destinata ad avere una vita più breve delle altre arti sorelle. In verità le ali del tempo ogni anno passano anche sulle opere di pittura e fanno sentire la loro inesorabilità, non rispettando neppure le opere più insigni, quando specialmente i dipinti contano già parecchie centinaia di anni. Trent'anni fa la munificente duchessa di Galliera faceva dono alla città di Genova del tesoro artistico del Palazzo Rosso, e forse prima ancora del dono di quella benemerita patrizia, quelle medesime opere di pittura avevano già avuto dei restauri, e perciò, a mio avviso, le responsabilità sono molto attenuate, nè il municipio di Genova, nè il direttore della galleria, prof. Giovanni Quinzio, uomo onesto e abilissimo nell'arte, potrebbero togliere gli anni a quei capolavori.

A me pare conveniente che da ora innanzi, e su questo richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro della pubblica istruzione, si adoperino dei rimedi molto semplici per le opere di pittura; non permettere che i quadri siano mossi in nessun modo, e, soprattutto, *riparare e non restaurare*.

**Presidente.** Non essendo stata fatta alcuna proposta, dichiaro esaurita l'interpellanza.

### Seguito della discussione del disegno di legge: Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N.º 151).

**Presidente.** L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del disegno di legge « Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni ».

Il Senato ricorderà che la discussione è stata sospesa all'articolo 16, quindi, cominceremo dall'esame di questo articolo, del quale do lettura:

#### Art. 16.

Possono esercitarsi ad economia i servizi per la cui tenue importanza o perchè non aventi un prevalente carattere industriale non sia il caso di

farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

L'esercizio in economia deve essere deliberato dal Consiglio comunale nei modi prescritti dall'articolo 162 della legge comunale e provinciale e la deliberazione, nonchè il regolamento che disciplina il servizio, debbono essere approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Contro la deliberazione del Consiglio comunale, ancorchè approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, è ammesso il ricorso alla Commissione Reale da parte di un quinto degli elettori.

Quando la Giunta provinciale amministrativa non abbia approvato la deliberazione del Consiglio comunale, o la Commissione Reale, a seguito del prodotto ricorso, abbia riconosciuto trattarsi di servizio di tale importanza e natura da non potersi ammettere l'esercizio in economia, il Consiglio comunale delibera se intende provvedere al servizio nei modi indicati dalla presente legge, ovvero procedere all'appalto con le norme della legge comunale e provinciale.

Su questo articolo 16 è iscritto a parlare il senatore Luchini Odoardo, al quale do facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo.** Dirò due parole per richiamare l'attenzione del Senato, del relatore dell'Ufficio centrale e dell'onorevole ministro sopra questo articolo 16 che è tremendamente conservatore. Infatti, mentre oggi è ammesso che qualunque servizio pubblico possa essere esercitato ad economia colla sola condizione dell'articolo 173 della legge comunale e provinciale, cioè che si faccia un regolamento che lo disciplini, ora nel disegno di legge si limita la facoltà di esercitare servizi ad economia soltanto per quei servizi che abbiano tenue importanza o che non abbiano un prevalente carattere industriale, diversamente bisogna fare contratti o esercitare il servizio per mezzo delle aziende con questa legge istituite.

Prima di tutto credo sarà bene definire un po' meglio nel regolamento che cosa si debba intendere per servizi di tenue importanza, o che non abbiano carattere prevalentemente industriale. Ma prescindendo da questo, noto ancora che per questi servizi da esercitarsi ad economia, ancorchè di tenue importanza, si richiamano le ferree disposizioni dell'articolo 162 della legge comunale e provinciale, vale a dire che si dovranno prendere dal Consiglio comunale due deliberazioni coll'intervallo di 20 giorni e 20 notti, che portino consiglio, che si

richieda il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri ascritti al comune; che i tipi di disegni ecc., per i vari servizi siano anche approvati dal Genio civile governativo, oltre le relazioni, perizie ecc., che si richiedono. Questa è disposizione, ripeto, molto grave. I comuni non faranno certamente salti nel buio; piuttosto è a temersi che non si possano muovere, o non si possano così sollecitamente muovere con queste disposizioni quanto sarebbe desiderabile. Un'altra osservazione, per un caso che può facilmente occorrere in tutte le specie di pubblici servizi, o di tenue importanza o di grande importanza, ed è questo: si aveva, poniamo, un contratto; il contratto è venuto a scadere, il contratto è stato rotto per una ragione o per un'altra. Per assumere il servizio in economia si dovrà fare la deliberazione di cui parla questo articolo 16 con le formalità dell'articolo 162 della legge comunale? Si dovrà aspettare tutto quel tempo che sarà necessario per l'applicazione di questo articolo, col pericolo anche che non si raggiunga mai la maggioranza voluta dall'articolo 162? Evidentemente no. Tutte le leggi vanno intese *cum grano salis*, e bisogna necessariamente ritenere che i servizi pubblici non possono mai essere interrotti, sieno essi obbligatori o facoltativi, una volta che siano deliberati. Per farli cessare o anche per sospenderli si richiedono speciali formali deliberazioni, e purchè sieno facoltativi.

Ora io desidererei assicurazioni, specialmente dall'onorevole ministro dell'interno, che si avranno nel regolamento tali disposizioni da dare a questo articolo 16 il senso mitigato che merita, e che non apparirebbe dalla quasi durezza delle parole sue, e desidero assicurazioni che mediante opportune disposizioni del regolamento interpretante il senso vero della legge (*cum grano salis*) i pubblici servizi non dovranno mai nè potranno mai rimanere sospesi; e che manterrà il suo impero l'art. 197 della legge comunale, per cui la Giunta (e basta la Giunta municipale) è obbligata a mandare innanzi il servizio pubblico e che la Giunta provinciale amministrativa può obbligarla a ciò, magari inviando commissari suoi, con quella facoltà di provvedere che il Consiglio di Stato ha interpretato così largamente e giustamente, da vederci quasi il *caveant consules* dei romani.

Desidererei l'assicurazione, che, evitando il pericolo della interruzione dei servizi pubblici, l'articolo 16 debba essere applicato alle deliberazioni

di proposito che vogliono fare i Consigli al programma, per dir così, relativo a un dato esercizio pubblico. Allora sta bene che si richiedano queste cautele, salvi i provvedimenti provvisori che occorra nel frattempo adottare. Perchè, non bisogna dimenticare che l'esercizio diretto è, per la natura delle cose, la regola. Per fare un contratto bisogna essere in due: l'ente e il contraente; e quando il contraente non si trovi, o non faccia buone condizioni, va da sè che l'esercizio pubblico, se è stato deliberato, debba essere continuato dall'ente a cui è affidato.

Queste sono le spiegazioni che desideravo specialmente dall'onorevole ministro dell'interno e le raccomandazioni che mi sono creduto in debito di fare.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Il senatore Luchini ha cominciato dicendo che questo è un articolo tremendamente conservatore. Tutta la legge è una legge di conservazione per impedire appunto che si abbiano a verificare degli abusi.

In questa materia dei pubblici servizi noi eravamo di fronte a due pericoli: che si volessero cioè applicare le forme solenni della municipalizzazione anche a servizi di tenuissima importanza, ciò che sarebbe stato una vera esagerazione, oppure, e questo costituiva il pericolo forse più grave, che il comune assumesse i servizi pubblici di grande importanza, esercitandoli ad economia, all'ombra di quell'articolo 174 della legge vigente, il quale, giova ricordare, non pone limiti di sorta. Esso autorizza senz'altro che servizi che per loro natura possono farsi ad economia, devono essere retti da speciali regolamenti, approvati nei modi di legge.

In virtù di questo articolo noi vediamo assumersi attualmente dei servizi che eccedono anche ciò che noi prevediamo con la legge attuale, per esempio la fabbricazione del pane per un'intera città. Ora dovendosi con una legge disciplinare questa materia, era necessario determinare ben chiaramente, per quanto è possibile, quali sono i servizi per i quali si richiedono queste solennità prescritte della legge; quali sono invece i servizi di minore importanza che possono continuarsi a fare ad economia secondo la legge vigente, e noi abbiamo proposto l'articolo 16, il quale dichiara che possono esercitarsi ad economia i servizi per

la cui tenue importanza, o perchè non aventi un prevalente carattere industriale, non sia il caso di farne assumere l'esercizio nelle forme e con le garanzie stabilite dalla presente legge.

Ma questa formula generica non era sufficiente, bisognava stabilire delle altre garanzie perchè fosse esattamente applicata; ed ecco perchè l'articolo prosegue dicendo che l'esercizio in economia deve essere deliberato con tutte le formalità indicate nell'articolo 192; vale a dire che non basta più una semplice dichiarazione di Consiglio comunale per assumere sotto la forma di esercizio ad economia un servizio, ma vi deve essere la garanzia dell'articolo 192, garanzia alla quale ha accennato l'onorevole senatore Luchini, affinché questo servizio possa farsi *ad economia*. L'onorevole Luchini si preoccupa del pericolo che queste garanzie così estese e così gravi impediscano al comune di far procedere i servizi pubblici. Intanto premetto che si tratta di servizi che d'ora in poi si dovranno assumere, non già di servizi che attualmente funzionano ad economia e che non siano di tale natura che debbano essere necessariamente retti dalla presente legge.

Aggiungo poi che in questa materia non è possibile per legge prevedere tutti i singoli casi, ed ecco quindi la necessità di quel regolamento a cui aveva accennato lo stesso senatore Luchini Odoardo, raccomandando che in esso si determini più specificatamente, servizio per servizio, quali sono quelli che richiedono queste solennità e quali sono quelli invece per i quali possono non essere richieste.

Io, come ho già dichiarato altre volte al Senato, ripeto ora che questa è una materia nella quale sarà molto importante la parte regolamentare, e il Governo procurerà di fare questi regolamenti con tutte le possibili garanzie, facendoli esaminare non solo dal Consiglio di Stato, ma anche dalla Corte dei conti, e sarà nostra cura di rivolgersi alle persone più competenti, di modo che tutte le garanzie stabilite dalla legge sieno rispettate, per evitare il doppio pericolo di fermare il movimento dei comuni o di lasciar loro una soverchia facilità di compromettersi coll'assunzione di servizi non abbastanza studiati.

**Presidente.** Non essendo stata fatta alcuna proposta e nessun altro avendo chiesto di parlare, pongo ai voti l'articolo 16 del quale ho dato lettura.

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi.  
(Approvato).



## CAPO III.

**Vigilanza sull'amministrazione delle aziende ed approvazione dei bilanci e dei conti.**

## Art. 17.

I bilanci delle aziende debbono essere deliberati dal Consiglio comunale ed approvati dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31, provvederà al modo con cui devono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministratrice dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'articolo 281 della legge comunale e provinciale.

Il regolamento che sarà emanato per la esecuzione della presente legge ai sensi dell'art. 31 provvederà al modo con cui debbono essere deliberate ed approvate le proposte della Commissione amministratrice dell'azienda per nuove spese non previste in bilancio che si rendano necessarie durante l'esercizio finanziario e per i contratti o altri speciali provvedimenti che vincolino il bilancio oltre l'anno.

I conti delle aziende stesse sono sottoposti dalla Commissione amministratrice con speciale relazione alle deliberazioni del Consiglio comunale. Detti conti saranno depositati nella segreteria comunale in modo che tutti gli elettori possano prenderne visione. Ad essi sono applicabili le disposizioni dell'art. 281 della legge comunale e provinciale.

(Approvato).

## Art. 18.

Debbono essere comunicate in copia all'autorità politica del circondario, entro otto giorni dalla loro data, le deliberazioni concernenti la nomina ed il licenziamento degli impiegati.

Debbono pure essere comunicate di volta in

volta le deliberazioni e gli atti, di cui l'autorità stessa faccia richiesta.

Il sottoprefetto, entro quindici giorni dalla data in cui ne riceve comunicazione, può sospendere l'esecuzione delle deliberazioni che violino le leggi o i regolamenti generali o il regolamento speciale delle aziende.

Il prefetto, entro trenta giorni dalla data stessa, può, sentito il Consiglio di prefettura, pronunciare l'annullamento delle deliberazioni medesime.

Egli può egualmente annullare, con le forme prescritte dal capoverso precedente e su conforme parere della Giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che importino un'evidente lesione degli interessi dell'azienda.

(Approvato).

## Art. 19.

La Commissione amministratrice può essere sciolta d'ufficio, per deliberazione motivata del Consiglio comunale, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa.

Il Consiglio comunale non può essere chiamato a deliberare sullo scioglimento della Commissione amministratrice se non quando vi sia proposta motivata per iscritto del prefetto o di un terzo almeno dei consiglieri assegnati al comune.

Per la validità della deliberazione occorre il voto di almeno due terzi dei consiglieri assegnati pel comune.

Qualora in due successive convocazioni il Consiglio comunale non potesse deliberare sulla proposta di scioglimento della Commissione pel mancato intervento di due terzi dei consiglieri, ovvero quando, accertate le responsabilità dei componenti la Commissione a' termini dell'art. 7 od essendosi reso impossibile il funzionamento dell'azienda per grave trascuratezza od abbandono da parte dei componenti stessi, il Consiglio comunale ometta di deliberare, la Commissione può essere sciolta dal prefetto sul conforme parere della Giunta provinciale amministrativa.

In caso di scioglimento della Commissione amministratrice da parte del Consiglio comunale, questo procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese. Nell'intervallo le attribuzioni della Commissione sono esercitate dalla Giunta municipale.

Quando lo scioglimento sia decretato dal prefetto, questi invia un suo commissario, per eser-

citare temporaneamente le attribuzioni della Commissione amministratrice. Anche in questo caso il Consiglio comunale procede alla nomina della nuova Commissione nel termine di un mese.

(Approvato).

#### Art. 20.

Quando il prefetto abbia fondati motivi per ritenere che il servizio sia passivo per il bilancio comunale, oppure proceda con gravi e persistenti irregolarità, ordina un'inchiesta.

Gli atti dell'inchiesta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sono mandati alla Commissione Reale, e quando questa riconosca doversi procedere alla revoca, il prefetto emette il relativo decreto.

Con apposito regolamento, da emanarsi in esecuzione dell'art. 31 della presente legge, saranno stabiliti i modi e i termini per la liquidazione dell'azienda.

Qualora le condizioni dell'azienda o i risultati dell'inchiesta non siano tali da rendere necessaria la revoca, potranno tuttavia, sentita la Giunta provinciale amministrativa e sul conforme parere della Commissione Reale, essere prescritte le riforme da apportare al funzionamento dell'azienda.

(Approvato).

#### Art. 21.

Lo scioglimento del Consiglio comunale, non trae seco quello della Commissione amministratrice di un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale.

Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal commissario regio.

Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il commissario regio.

**Serena.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Serena.** Non tema il Senato che io voglia con un lungo discorso rientrare nella discussione generale di questa legge. Voglio una volta fare atto di fiducia al ministro dell'interno, e ritenere con lui che questa legge sia eminentemente, non tremendamente conservatrice, come ha detto il mio amico Luchini. Mi limiterò quindi ad una modestissima osservazione all'art. 21 ed a fare una proposta che spero sarà accolta dall'Ufficio centrale, dall'onorevole ministro e dal Senato.

Il secondo paragrafo dell'art. 21 che or ora il nostro Presidente ha letto dice così: « Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal commissario regio ».

Ho cercato la ragione di questa disposizione e l'ho trovata nella bella relazione del mio amico senatore Mezzanotte. « Se è sciolto il Consiglio comunale (dice il relatore dell'Ufficio centrale) non ne consegue di dritto lo scioglimento della Commissione amministratrice, se si vuole, devesi espressamente dichiararlo nel decreto Reale di scioglimento del Consiglio. Il commissario regio presiede la Commissione, se questa non è sciolta, *poichè mancherebbe in essa la rappresentanza dell'amministrazione municipale*; e la sostituisce, se sciolta ».

Ora, me lo perdoni l'egregio amico, ma questa è una ragione che non solo non persuade me, ma non può persuadere il Senato, perchè è in contraddizione con la lettera e con lo spirito della legge stessa. L'articolo 2 di questa legge dice: « Ciascuno dei servizi assunti direttamente deve, salvo ciò che è disposto all'art. 16, costituire un'azienda speciale, *distinta dall'amministrazione ordinaria del comune*, con bilanci e conti, ecc. ».

L'articolo 5 dice: « Per ciascuna azienda è istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale *fuori del proprio seno*, e composta di persone tecnicamente competenti le quali abbiano le qualità per essere eletti consiglieri comunali ».

Se dunque la legge vuole che queste Commissioni sieno composte di persone non appartenenti al Consiglio comunale; se la legge vuole che anche quando sia avvenuto lo scioglimento del Consiglio comunale la Commissione amministratrice continui a funzionare, non si riesce a comprendere perchè debba essere presieduta dal commissario regio.

Da una Commissione eletta dal Consiglio comunale dovrebbe uscirne soltanto il presidente, eletto anche esso dal Consiglio comunale, per la speciosa ragione che mancherebbe nella Commissione la rappresentanza dell'amministrazione comunale, mentre la legge vuole che le Commissioni sieno scelte fra gli eleggibili a consiglieri comunali, ma fuori del Consiglio. Da questa modestissima osservazione ne viene per logica conseguenza una proposta, la soppressione cioè del secondo alinea dell'art. 21, ed io mi auguro che il Senato vorrà approvarla.

**Giolitti**, *ministro dell'interno*. Domando la parola.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Giolitti**, *ministro dell'interno*. La questione sollevata ora dal senatore Serena fu, non nell'aula pubblica, ma nella Commissione dell'altro ramo del Parlamento, lungamente esaminata. La ragione per la quale si venne nella determinazione di proporre questo capoverso dell'art. 21 è questa: allorchè un Consiglio comunale è sciolto, si ha l'indizio, per non dire la certezza assoluta, che l'amministrazione di quel comune cammini male. Ora il commissario regio cui viene affidato l'incarico di amministrare un comune e che ha un brevissimo tempo per adempiere le sue funzioni, se non partecipa direttamente, personalmente nelle amministrazioni dei servizi, in cui si possono nascondere dei gravi difetti, non può rendersi ragione del modo come essi funzionano.

La presunzione che sorge dal fatto dell'essere male amministrato il comune, e quindi dall'essere venuta la necessità di scioglierlo e nominare un commissario regio, induce a ritenere opportuno che questo commissario regio partecipi direttamente, anche all'amministrazione di queste aziende particolari, per poter scoprire se qualche cosa di men che regolare esiste e per potere, occorrendo, proporre anche lo scioglimento di queste amministrazioni speciali.

Del resto, come ricorda l'onorevole senatore Serena, l'art. 5 stabilisce che la Commissione è nominata fuori del suo seno, dal Consiglio comunale, ma è disposto anche che la nomina del presidente sia fatta con votazione separata. Quindi la persona del presidente, per disposizione stessa dell'art. 5, è già diversa dalla persona di tutti gli altri amministratori; e quindi ritenga il senatore Serena che non fu nè caso, nè dimenticanza, ma fu per espresso proposito che si volle stabilire nella legge che il commissario regio quando vada ad amministrare il comune prenda parte direttamente anche all'amministrazione dei servizi municipalizzati. Non si scioglie l'amministrazione, si lascia sussistere tutta, ma la persona del presidente è sostituita dal commissario regio, il quale, in questo modo è messo in condizione di poter vedere come funzionano tali servizi e di poter proporre al Governo i provvedimenti che reputi necessari.

**Sacchetti**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha facoltà di parlare.

**Sacchetti**. Io credo opportuno di richiamare

l'attenzione del Senato e dell'onorevole ministro dell'interno, intorno alla redazione dell'art. 5, quale era stato presentato dall'onorevole ministro all'altro ramo del Parlamento: giacchè mi sembra che sia stato in seguito ad una piccola modificazione introdotta nell'art. 5, del quale ho parlato, che si è dato luogo poi ad una certa antinomia fra le disposizioni dell'art. 21 e le disposizioni dell'articolo 5. L'articolo 5 quale fu presentato dall'onorevole ministro dell'interno alla Camera dei deputati era, secondo me, concepito in un modo molto più opportuno; inquantochè si stabiliva, è vero, che la Commissione amministratrice dovesse essere scelta al di fuori dei membri del Consiglio comunale, ma si stabiliva ancora questa speciale disposizione, relativamente al presidente, cioè che il presidente dovesse essere o un assessore o un consigliere comunale, e così si procurava un legame opportuno fra questa Commissione amministratrice ed il potere esecutivo dell'amministrazione comunale.

Io non so per quale ragione sia avvenuta la soppressione di questo inciso dell'articolo 5, e giacchè ho sott'occhio il testo del disegno di legge quale fu primitivamente proposto dall'onorevole ministro dell'interno, io leggerò la prima parte dell'articolo 5 come era stato redatto. L'articolo 5 diceva così: « Per ciascuna azienda, è istituita una Commissione nominata dal Consiglio comunale fuori del proprio seno, e poi si aggiungeva: *presieduta da un assessore o consigliere designato dal Consiglio* » ed il resto del paragrafo era conforme al testo che è stato presentato al Senato.

Ora era logica la disposizione dell'articolo 21 di lasciar presiedere la Commissione amministratrice dal commissario regio quando era stabilito prima che il presidente fosse un membro dell'amministrazione comunale; giacchè, quando avveniva lo scioglimento del Consiglio comunale, naturalmente decadeva dal suo ufficio l'assessore od il consigliere comunale che era stato designato come presidente della Commissione amministratrice, e quindi essendo vacante quel posto era naturale che il commissario regio venisse a presiedere la Commissione stessa. Ma una volta che è stato omesso questo inciso (non conosco bene le ragioni di questa soppressione) ne viene un contrasto tra le disposizioni dell'articolo 21 e dell'articolo 5, in quanto che non si sa quale posizione sarà poi riservata al presidente nominato dal Consiglio comunale, quando il commissario regio va ad

assumere la presidenza della Commissione amministratrice, non si sa cioè se questo presidente, il quale probabilmente sarà la persona più competente per fare parte dell'amministrazione della azienda, continuerà non ad avere la presidenza della Commissione ma semplicemente ad essere membro ordinario della Commissione medesima, oppure se questo già presidente cesserà di far parte del Consiglio di amministrazione. Nel primo caso ne verrebbe una certa dissonanza con la disposizione dell'articolo 5, il quale vuole per esempio tassativamente che i membri della Commissione amministratrice sieno in numero dispari; e se il presidente già designato dal Consiglio non fosse escluso dalla detta Commissione, è chiaro che questa non potrebbe più essere in numero dispari.

Io non penso certo a proporre emendamenti, perchè mi sembra che sia nell'animo del Senato di non toccare questa legge (*Denegazioni*), la quale riguarda un grande esperimento che si vuole fare intorno alla municipalizzazione dei servizi. Io credo che appunto perchè si tratta di un esperimento, non passerà gran tempo che il Parlamento dovrà occuparsi di nuovo delle disposizioni legislative che riguardano l'assunzione dei servizi comunali. Evidentemente è una materia così nuova, l'esperimento è di tale gravità, e si riscontrano certe condizioni nel disegno di legge, da doversi dubitare che dopo un certo periodo di prova si possa sentire il bisogno di recare alla legge varie modificazioni.

Io credo che altre osservazioni si potrebbero fare, sulle quali però non insisto, appunto perchè credo sia nell'intendimento dei più di non portare ora modificazioni a questo disegno di legge. Io invece mi limito semplicemente ad una raccomandazione: certo sono ben lontano dal caldeggiare un metodo che conduca su questa via, cioè di modificare per mezzo dei regolamenti le disposizioni legislative. È una via molto pericolosa che certamente io non credo si potrebbe approvare; ma vedo però la necessità, in questo caso speciale, che il regolamento entri molto addentro nel vivo delle cose più di quello che ordinariamente si usi fare, quando si compongono dei regolamenti per la semplice attuazione di una legge.

Io raccomando quindi all'onorevole ministro di tenere conto di queste osservazioni, e per mezzo di quel regolamento col quale si dovranno definire e chiarire moltissime cose relativamente all'appli-

cazione della legge, voglia anche procurare che queste antinomie, direi, siano attenuate e che l'esperimento della municipalizzazione si possa fare nelle migliori condizioni possibili.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Giolitti, ministro dell'interno.** L'onorevole senatore Sacchetti ha ricordato esattissimamente che nel primitivo disegno presentato all'altro ramo del Parlamento la presidenza della Commissione amministratrice del servizio pubblico doveva essere data ad un membro del Consiglio comunale. Ma nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento si fu d'accordo nel riconoscere che in via normale era meglio che il Consiglio comunale rimanesse assolutamente estraneo all'amministrazione speciale ed esercitasse la sua funzione di sorveglianza senza avere innanzi a sé nessun preconcetto di far cosa che potesse offendere alcuno dei membri del Consiglio comunale.

Questa è la ragione per cui fu tolta la presidenza della gestione speciale ad un membro del Consiglio comunale.

Quando si venne all'articolo 21, del quale ora stiamo discutendo si esaminò se era opportuno di togliere la presidenza al commissario regio, ciò che sembrava logico dopo che non era data in via ordinaria la presidenza ad un membro del Consiglio comunale, ma per le ragioni che ho spiegato poco fa si ritenne che quando un'amministrazione comunale procede così male da doversi sciogliere, convenga presumere che anche la vigilanza sui servizi speciali sia male esercitata e sia quindi opportuno che il commissario regio, abbia per la sua qualità di presidente della gestione speciale, il modo di scoprire se qualche inconveniente siasi in essa verificato.

Rispondo poi ad un quesito fatto dal senatore Sacchetti.

Egli domanda: quando il Consiglio comunale è sciolto e la presidenza è data al commissario regio, che cosa diventa il presidente nominato in base all'articolo 5. Evidentemente egli scompare. L'articolo 5 non stabilisce che il presidente sia nominato dalla Commissione: egli viene nominato direttamente dal Consiglio; ora quando per disposizione di legge è stato stabilito che nel caso speciale del Consiglio comunale sciolto, la presidenza sia assunta dal commissario regio, ne viene di logica conseguenza che la regola generale soffre un'eccezione,

e la presidenza in questo caso speciale, per espressa disposizione, viene assunta dal commissario regio.

Assicuro il senatore Sacchetti che tutte queste materie da disciplinare con regolamento, saranno attentamente studiate. Il regolamento certo non modificherà la legge, ma come egli ben disse, trattandosi di materia così nuova come questa, è necessario che il regolamento scenda a minuti particolari, i quali possano essere modificati a misura che l'esperienza dimostrerà che una data disposizione regolamentare non corrisponda abbastanza al fine per il quale era stata sancita.

**Mezzanotte, relatore.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Mezzanotte, relatore.** Dopo che l'onorevole ministro ha così chiaramente parlato intorno a questo articolo, io mi limiterò a dar conto al mio ragguardevole amico, senatore Serena, della frase inserita nella relazione, frase che non ha incontrato il suo favore.

L'Ufficio centrale ha ritenuto che l'azienda per i servizi, che si debbono condurre direttamente dai Municipi, debba esser distinta, ma non affatto indipendente dall'amministrazione municipale: vi è sempre bisogno di un tratto di unione fra loro, perchè l'amministrazione municipale è quella che in fin dei conti subisce le conseguenze dell'andamento dell'azienda. Questo tratto di unione, quando funziona il Consiglio comunale, è rappresentato dalla Commissione, la quale appunto è nominata dal Consiglio, e la quale è quindi una emanazione del Consiglio stesso. Quando questo è sciolto, si perderebbe ogni addentellato fra l'azienda e l'amministrazione del comune, se il commissario regio non prendesse parte all'azione della Commissione amministratrice.

Quanto al presidente della Commissione, prima si propose che fosse un assessore, poi un consigliere comunale, e finalmente un delegato nominato specialmente dal Consiglio comunale.

È evidente che cessando dalle sue funzioni il Consiglio, e non volendosi sciogliere la Commissione amministratrice, sia opportuno ch'egli ceda il posto al commissario regio; il che è spiegato anche chiaramente dalle parole dell'articolo 21, che attribuiscono al commissario regio la presidenza della Commissione amministratrice, e certamente non possono esservi due presidenti.

D'altronde, altrimenti s'introdurrebbe tacitamente, e senza ragione, un'eccezione all'articolo 5,

il quale prescrive che il numero dei componenti la Commissione debba essere dispari.

In questo convincimento non è da meravigliare che l'Ufficio centrale abbia creduto di adoprare nella relazione la frase che non ha incontrato il favore dell'onorevole senatore Serena.

**Serena.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Serena.** Intendo perfettamente che le ragioni dell'antinomia esistente tra l'art. 21 e l'art. 5 siano quelle esposte dal senatore Sacchetti. Le avrei anch'io accennate se avessi (è mia colpa non averlo fatto) se avessi seguito la discussione fatta nell'altro ramo del Parlamento. Ma una volta che il senatore Sacchetti non solo riconosce che antinomia vi è, ma ne dà le ragioni, e queste sono confermate dall'autorevole parola dal ministro dell'interno, parmi che non si possa eliminarla se non con l'accettare la proposta da me fatta, sopprimendo cioè il secondo alinea dell'articolo 21.

Dire al ministro: « dichiarate nel regolamento una decadenza dalla legge non comminata », è consigliargli cosa che l'onorevole Giolitti, tenero della legalità, non farà mai.

L'onorevole Giolitti dice che per varie ragioni il Senato deve approvare l'articolo così come è stato votato dall'altro ramo del Parlamento. La prima è la presunzione che in un comune sciolto per disordini amministrativi (presunzione *juris tantum*) anche i servizi affidati alle amministrazioni speciali non procedano regolarmente. Ammetto benissimo che gli accertati disordini delle aziende speciali uniti ad altri motivi possano indurre il Governo del Re a proporre lo scioglimento dei Consigli comunali; ma questo caso è previsto dallo stesso articolo 21 il quale dice « che nel decreto reale di scioglimento dei Consigli comunali si può espressamente dichiarare che resta sciolta anche la Commissione amministrativa di un'azienda ». Se però si mantiene il primo periodo dell'art. 21, cioè che lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice, non si può venire alla conseguenza che di questa Commissione che è composta di vari membri e del presidente, solo il presidente debba decadere. E perchè?

L'altra ragione addotta dal ministro dell'interno è che il commissario regio il quale va per poco tempo in un comune ha bisogno di esaminare subito l'andamento delle singole amministra-

zioni, per proporre, se occorre, lo scioglimento di una o di tutte codeste Commissioni amministratrici. Ma il commissario regio non ha esso i poteri del sindaco e della Giunta? Non sovrintende per legge a tutti gli uffici ed istituti comunali? Quando egli va in un comune e si convince che in un'amministrazione speciale vi sono gravi disordini, chi gl'impedisce di proporne lo scioglimento?

Il commissario regio mancherebbe al suo dovere, se ciò non facesse.

L'ultima ragione, se mal non ricordo, addotta dall'onorevole ministro dell'interno è questa: l'art. 5, che parla della nomina della Commissione amministratrice, stabilisce che il presidente debba essere nominato con una votazione speciale, e che questa votazione debba precedere quella degli altri membri della Commissione. Ma da ciò non si può venire alla conseguenza che il presidente, nominato appunto, come diceva il senatore Sacchetti, tra le persone tecniche più competenti, nominato, in modo speciale, appunto perchè il Consiglio comunale possa scegliere il più competente tra i tecnici, debba poi decadere dall'ufficio una volta nominato il commissario regio.

Io ringrazio il relatore dell'Ufficio centrale della risposta che mi ha dato, ma tutto quello che fin qui ho detto naturalmente mi costringe a dire che non posso essere soddisfatto delle sue dichiarazioni. La contraddizione, l'antinomia che per me è evidente, non è stata neppure negata dal ministro dell'interno. Io penso che a farla cessare, non vi sia, allo stato delle cose, altro mezzo che quello di sopprimere il secondo alinea dell'art. 21. E con ciò, onorevole Sacchetti, noi non ritarderemo l'attuazione di questa che ella ha chiamato una grande riforma e che l'onorevole ministro dell'interno ha proposto per meglio disciplinare e per limitare la facoltà che l'art. 173 della legge comunale e provinciale dà ai comuni. Potendo i comuni in virtù di quell'articolo fare servizi ad economia con regolamenti speciali, di questo potere hanno eccessivamente usato, e però, il ministro ha presentato una legge di limiti e di garanzie. La ragione della soppressione del 2° alinea dall'articolo 21 sarà riconosciuta immediatamente dall'altro ramo del Parlamento e al più presto questa legge, che il mio amico Sacchetti affretta coi suoi voti, potrà essere pubblicata e attuata.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Giolitti, ministro dell'interno.** L'onorevole Serena parte dal preconconcetto che vi sia antinomia fra un articolo e l'altro di questa legge. Io credo di aver dimostrato che questa antinomia non esiste affatto. Ci sono casi essenzialmente diversi. Quando un comune procede normalmente, in questo caso la presunzione è che il Consiglio comunale, che amministra bene il comune, vigili anche bene le gestioni speciali. Ma quando un Consiglio comunale, per cattiva amministrazione deve essere sciolto, la presunzione cambia; la presunzione è che quel Consiglio che amministra male ciò che è dato a lui ad amministrare sorvegli anche peggio ciò che è amministrato da altri sotto la sua vigilanza.

Quindi non c'è antinomia: sono due casi sostanzialmente diversi.

Ora, io dico, quando si deve sciogliere un Consiglio comunale, il commissario regio che è funzionario nuovo interamente a quel comune, che non ne conosce le condizioni, che non conosce le persone, crede il senatore Serena che questi stando fuori delle amministrazioni speciali, non avendo il diritto nemmeno d'intervenire alle sedute, possa scoprire tutti i guai che vi si possono nascondere? Ma il senatore Serena, uomo pratico di amministrazioni, non vede la differenza enorme che c'è tra una vigilanza fatta stando fuori e la vigilanza che si fa stando dentro ad una amministrazione?

Io ritengo che bisogna prendere delle garanzie molto serie specialmente contro i comuni male amministrati. Ora quando un comune si è dovuto sciogliere perchè non sa amministrare, il commissario regio che va a sostituire il sindaco e la Giunta, è necessario che sia messo in condizioni di vedere immediatamente come funzionano questi servizi speciali. E noti il senatore Serena, noti il Senato, che gli oppositori a questa legge si sono soprattutto preoccupati dei pericoli che queste amministrazioni di grandi servizi possano nascondere dei guai peggiori di quelli che ci sono nelle ordinarie amministrazioni comunali. Ora, il senatore Serena vuole avere tanta fiducia in questa legge da escludere persino una vigilanza più diretta dei commissari là dove abbiamo già la prova che si amministra male? Ritenga, onorevole Serena, che questa è una necessità se non si vuole che il commissario regio sia posto in condizione da non poter far nulla di bene.

Io quindi devo pregare vivamente il Senato a non accettare la proposta del senatore Serena.

**Serena.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Serena.** A me duole veramente di dover insistere. Creda, onorevole Giolitti, non lo faccio per spirito di opposizione. Si può benissimo con l'abilità che ella ha sostenere che è proprio necessario mantenere nella legge una disposizione la quale è in aperta antinomia con le precedenti; si può con parola molto più eloquente, più persuasiva ed efficace della mia dire il contrario di ciò che ho detto; ma nessuno riuscirà a convincermi che io sia dalla parte del torto.

Non ho detto che l'onorevole Giolitti avesse riconosciuta l'antinomia della quale ho parlato dopo il discorso pronunziato dal senatore Sacchetti; ho detto che il ministro ha riconfermato le cose dette dall'onorevole Sacchetti, e siccome in esse si contiene la storia vera di questo articolo e della contraddizione che io vi ho scorta con l'articolo 5, naturalmente ho creduto di poter concludere che anche il ministro dell'interno accettava e riconosceva l'esistenza di una vera e propria antinomia.

Se poi l'opposizione che vien fatta dal ministro dell'interno alla mia modesta proposta non significa altro che questo: la legge deve passare a qualunque costo, io dico: passi pure, ma io insisto sulla mia proposta perchè ritengo di avere perfettamente ragione.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Non posso lasciar passare senza risposta le ultime osservazioni del senatore Serena.

Io non mi sono mai permesso di dire che una proposta giusta non si debba approvare; ho dimostrato che la proposta del senatore Serena peggiorerebbe di molto la legge e metterebbe il Governo nell'impossibilità, nei casi dei comuni male amministrati . . . .

**Serena.** Questa non è logica. Quando i comuni sono male amministrati si sciogliono.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Quanto a logica, lei, onorevole Serena, avrà studiato un trattato ed io un altro, ma io trovo che sono due condizioni sostanzialmente diverse, quella del comune amministrato dal Consiglio comunale e quella del comune amministrato dal commissario regio.

**Serena.** Sia un comune amministrato dal com-

missario regio, sia amministrato dal sindaco e dalla Giunta, quando l'amministrazione dell'azienda speciale non va, si scioglie la Commissione amministratrice.

**Giolitti, ministro dell'interno.** L'articolo 21 vuole evitare gli scioglimenti inutili; quando non consta che un'azienda speciale funzioni male non vi è ragione per scioglierla, ma quando il Consiglio comunale ha dimostrato che non poteva adempiere al suo ufficio di amministratore, nasce il sospetto che anche la vigilanza sull'azienda speciale sia fatta male. Il commissario regio che giunge nuovo in un comune, che non conosce nulla, nè degli uomini nè delle condizioni locali, se non fa parte direttamente dell'azienda speciale non riesce a scoprire i guai che vi sono, in quel brevissimo tempo per il quale dura la sua missione. Io ritengo di aver sufficientemente dimostrata la necessità di questa garanzia.

**Gabba.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Gabba.** O le mie orecchie mi hanno ingannato, o la risposta dell'onorevole ministro è questa: che costituito il commissario regio si intende che egli divenga il presidente della Commissione, e che quello esistente se ne debba andare. Dunque egli esiste in virtù dell'art. 5 e se ne deve andare in virtù dell'art. 21; l'art. 21 distrugge il 5. . . .

**Giolitti, ministro dell'interno.** È naturale che nelle leggi possa accadere qualche cosa di simile.

**Gabba.** Lo si dica allora nella legge, e non lo si lasci alla interpretazione, poichè questa, come ha ben dimostrato l'onorevole Serena, può difficilmente venire a quel risultato.

**Vitelleschi.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Vitelleschi.** Io vorrei che l'onorevole ministro mi spiegasse una cosa. Si deve supporre che questo presidente che si elegge con tanta solennità sia uomo specialmente competente, e talmente che la legge se ne è preoccupata al punto che esige sia eletto con una votazione speciale. È quindi un uomo che sovrintende ad una azienda speciale e la dirige. Nello stato ordinario delle cose, la vigilanza spetta all'amministrazione comunale, e l'onorevole ministro non trova nessuna difficoltà che l'amministrazione ciò possa fare. Cessa l'amministrazione comunale, viene il commissario, e perchè questo commissario non può fare quello che faceva l'amministrazione comunale? L'amministrazione comu-

nale lo faceva male, secondo quello che suppone il ministro e quindi il commissario dovrebbe farlo meglio, ma non capisco perchè se l'amministrazione comunale fu ritenuta capace di poter sorvegliare, e a tal punto che non si è nemmeno voluto che un assessore facesse da presidente della Commissione, non capisco perchè all'arrivo del commissario questi non sia più capace di sorvegliare ma debba prendere il luogo del presidente e il presidente debba andare via! Che cosa poi diventa quest'uomo? la legge non lo dice. Ora che ci sia una antinomia in questo fatto, e cioè che mentre è scelto uno che deve essere il più idoneo a far quel mestiere, proprio nel momento in cui le cose vanno male lo si manda via, mi pare innegabile. E si noti che qualche volta di questi uomini non ve ne ha che uno in un paese, perchè non è cosa facile mandare avanti delle aziende così complicate. Io trovo che dal momento che l'amministrazione comunale poteva sorvegliare questa Commissione, lo potrà fare anche il commissario regio senza che egli ne diventi presidente. In ogni modo, con un mezzo o con l'altro, che una gestione rimanga d'un tratto senza il suo capo per essere sostituito da uno incompetente è un inconveniente al quale bisogna rimediare. Il ministro trova che secondo la sua logica, la cosa può andare bene così; ma permetta anche a me di avere una logica un po' diversa. E quindi senza volere improvvisare una soluzione, credo che qualche cosa si debba fare, e non posso a meno di appoggiare una sospensiva, ovvero, se si crede meglio, di associarmi alla proposta che questa disposizione sia tolta dal progetto di legge.

**Luchini Odoardo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Luchini Odoardo.** Se si parte dalla premessa indiscutibile che il presidente nominato dal Consiglio comunale sia un uomo competente, cosicché appunto si manda via l'uomo competente per mettere in sua vece l'uomo incompetente, capisco che le ragioni che si adducono per la proposta di emendamento o di soppressione a prima giunta appaiono. Ma codesta è una ipotesi che è arbitraria e che fa tutt'uno del presidente che parte, e del direttore tecnico che rimane. Quale è, con questa distinzione, lo stato delle cose?

Abbiamo due nomine distinte: la nomina del presidente del Consiglio di amministrazione della azienda e la nomina dei componenti l'azienda. Questo presidente rappresenta il Consiglio nella

azienda più direttamente e lo rappresenta in modo separato (*Denegazioni*). Ora se il Consiglio viene sciolto è naturale che il presidente sia sostituito dal regio commissario. È naturale ed anche utile, ed ecco il perchè. Non solamente per la vigilanza, cui l'onorevole ministro alludeva, ma anche perchè possono aversi aziende che non funzionino tanto male da dover essere sciolte, ma che tuttavia non funzionino bene, e meritino essere corrette. In questi casi l'opera di un provvido amministratore, del regio commissario, può essere utile, può mettere nella buona via. Così si eviterà un danno certo, perchè non bisogna dimenticare che lo scioglimento di tutte le amministrazioni è sempre un male. Lo scioglimento di una azienda che si proponga l'esercizio di un servizio pubblico di carattere industriale è più che mai un male perchè toglie la continuità nell'andamento della amministrazione. Cerchiamo di evitare questo male per quanto è possibile. Potrà essere evitato quando un buon commissario regio lavori col Consiglio di amministrazione dell'azienda e faccia in seno ad esso le riforme che crede utili per migliorare quel servizio pubblico.

**Mezzanotte, relatore.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Mezzanotte, relatore.** Un'ultima parola.

A me pare che abbiamo due questioni: una è una questione di merito; l'altra è una questione d'interpretazione. La questione di merito è questa: si deve mantenere un tratto di unione tra la amministrazione comunale e l'azienda quando è sciolto il Consiglio comunale? La questione di interpretazione è poi questa. Che cosa avviene di quel presidente che era stato nominato dal Consiglio? Ecco le due questioni distinte. L'emendamento proposto dal mio amico senatore Serena, riguarda la questione di fondo e non la questione di interpretazione. Ora su quella io credevo che gli schiarimenti dati fossero stati sufficienti. Egli può essere di opinione contraria; ma l'Ufficio centrale non ha errato nell'adoperare la frase di cui si è tanto parlato, per il convincimento che ha avuto della opportunità di mantenersi un addentellato tra l'azienda del servizio pubblico e l'amministrazione comunale. E non vi sarebbe ragione di non mantenerlo, quando esso si reputa utile nei casi normali di unione.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale non può accettare l'emendamento del senatore Serena.

Io comprendo che sulla questione di interpre-



tazione possiamo essere in disaccordo; l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale ritengono che il delegato del Consiglio a presiedere la Commissione scomparsa; altri possono dividere una opinione diversa, ma questa è questione di interpretazione, e come tale può bene esser risolta dal regolamento.

Fatta questa distinzione, che a me pare importante, tra la prima e la seconda questione, conchiudo col pregare, a nome dell'Ufficio centrale, il Senato di voler votare l'articolo così come è stato presentato.

**Presidente.** Possiamo venire ai voti. Il senatore Serena, se non erro, vorrebbe la soppressione del secondo capoverso dell'art. 21. Come il Senato sa, non si vota la soppressione, ma si vota per divisione l'articolo, al quale si propongono emendamenti. Quindi io comincerò per mettere in votazione la prima parte dell'art. 21, il quale dice così:

« Lo scioglimento del Consiglio comunale non trae seco quello della Commissione amministratrice d'un'azienda, se ciò non è espressamente dichiarato nel relativo decreto Reale ».

Chi lo approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Il comma susseguente è così concepito:

« Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal commissario regio ».

Di questo comma il senatore Serena ed altri con lui, propongono la soppressione. . . .

**Carle.** Domando la parola per una dichiarazione di voto.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare, ma prego il senatore Carle di intrattenersi strettamente alla dichiarazione di voto.

**Carle.** Per quanto giunga tardi in questa discussione dichiaro che non posso votare la soppressione proposta dall'onorevole senatore Serena, non già perchè questa legge debba essere accettata tal quale fu votata dall'altro ramo del Parlamento, ma perchè credo veramente che col sopprimere il primo capoverso dell'art. 21, anzichè coordinare fra di loro gli articoli 5 e 21 del disegno di legge, si verrebbe a guastare e a modificare lo spirito a cui si informa la legge. (*Mormori*).

**Presidente.** Onorevole senatore Carle, la prego di limitarsi ad esprimere le ragioni del suo voto.

**Carle.** Le ragioni del mio voto sono essenzialmente le seguenti:

1° Che non esiste l'antinomia e l'incoerenza che si vuol ravvisare fra l'art. 5 già approvato e il primo capoverso dell'art. 21, che ora si discute, perchè nell'art. 5 si tratta di un'amministrazione comunale che procede regolarmente e quindi si può consentire che l'azienda assunta dal Municipio proceda separata dall'amministrazione del comune, mentre nell'art. 21 si tratta di un'amministrazione che ha proceduto in modo irregolare ed anormale, e che perciò ha dovuto essere sciolta ed affidata ad un commissario regio e quindi sarebbe pericoloso che l'azienda non fosse direttamente presieduta dal commissario stesso.

L'art. 5 costituisce il *jus commune*, mentre l'art. 21 costituisce un *jus singulare*; quello contiene la regola e questo l'eccezione.

2° Che il presidente della Commissione amministrativa non è il direttore tecnico dell'azienda e neppure il solo che possa aver la competenza tecnica, perchè nell'art. 5 è detto chiaramente che tutti i membri della Commissione debbono essere scelti fuori del Consiglio comunale ed essere tecnicamente competenti; di più il presidente è nominato con votazione separata e sostituisce quell'assessore o consigliere comunale di cui parlavasi nella dizione dell'art. 5, quale era stato prima proposto dall'onorevole ministro dell'interno. Il presidente è il vero rappresentante del Consiglio comunale ed è quindi logico che esso sia sostituito dal regio commissario quando il Consiglio comunale viene ad essere sciolto.

**Presidente.** Veniamo ai voti. Pongo ai voti il secondo comma dell'art. 21, che rileggo:

« Quando sia sciolto il Consiglio comunale, ma non la Commissione amministratrice, la presidenza di questa Commissione è assunta dal Commissario regio ».

Chi approva questo capoverso dell'art. 21 abbia la bontà di alzarsi.

(Dopo prova e controprova il comma risulta approvato).

**Presidente.** Il secondo capoverso dell'art. 21 dice così:

« Quando sia sciolta anche la Commissione amministratrice, ne adempie le funzioni il Commissario regio ».

**Di Sambuy.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Di Sambuy.** Poichè il Senato non ha creduto di adottare la proposta dell'onorevole Serena, mi sia permesso di chiedere due cose. Io sento delle

teorie che mi stupiscono molto; sento proclamare che i commissari regi quando arrivano in un comune non devono conoscere nè cose nè persone. Io ero tanto ingenuo da credere che i commissari regi dovessero conoscere e le persone e le cose, poichè pare a me che se non conoscono nulla, amministreranno peggio di quelli che hanno male amministrato. Ma le questioni che volevo porre sono queste: Poichè il commissario regio assume la presidenza della Commissione, che cosa diventa il presidente eletto della commissione medesima? La legge non lo dice. E quando il commissario regio se ne andrà chi assumerà la presidenza della Commissione? Queste sono due questioni che mi sembrano logiche, nè mi si dica che il regolamento verrà a rispondermi a suo tempo, perchè diffido molto del regolamento. I regolamenti hanno il vantaggio o di mutare o di guastare le leggi; di modo che io protesto sin d'ora essendo cosa risaputa come i regolamenti si mettano talvolta anche in contraddizione con la legge stessa. Alle due domande che sembrano a me abbastanza importanti, spero che mi si vorrà rispondere.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, ministro dell'interno.** L'onorevole Di Sambuy ha detto: come potete concepire che un commissario regio amministri bene se non conosce nè le persone nè le cose del luogo dove egli andrà a stare? Dunque secondo l'onorevole Di Sambuy dovrei scegliere il commissario regio sempre tra le persone residenti nel comune. Ma questo è assolutamente impossibile. A me sembra che il Governo debba scegliere il commissario regio dove lo trova, tra le persone che sieno più adatte ad amministrare, ma non tra le persone che conoscono il comune dove il commissario regio andrà a stare; e ciò è bene, perchè 9 volte su 10 se si prendesse un commissario regio sul luogo, esso appartenerrebbe ad uno dei due partiti in lotta e le cose non potrebbero procedere regolarmente.

Vengo alla risposta delle due domande concrete fatte dall'onorevole Di Sambuy. Egli mi ha domandato: se per effetto dell'art. 21 il presidente della Commissione deve essere il commissario regio, che cosa diventa l'altro presidente? Io rispondo cessa di essere presidente. Quando per disposizione speciale di legge il posto di presidente deve essere occupato da una persona, è impossibile che continui

occuparlo un'altra. Di più egli mi ha domandato: e quando cessa di funzionare il commissario regio, chi presiederà? Quando il commissario regio cessa, rientrano in vigore le disposizioni normali della legge e il Consiglio comunale nomina un altro presidente. E qui viene anche la risposta alle osservazioni che faceva il senatore Vitelleschi. Egli diceva: Ma se voi avete l'uomo competente, perchè lo mandate via? Ma lo mandiamo via durante la gestione straordinaria; se egli amministrava bene, nulla vieta che il Consiglio comunale, nuova espressione della volontà degli elettori del paese, torni a nominarlo presidente di quella azienda. E con questo io credo di aver risposto anche alle domande che mi fece il senatore Vitelleschi.

**Vitelleschi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha facoltà di parlare.

**Vitelleschi.** Io non avrei ripreso la parola, se l'onorevole ministro non mi ci avesse tratto.

È strano; uno dei preopinanti ha detto che la mia era una presunzione di credere che il presidente fosse un uomo competente; e allora perchè si nomina questo presidente se non è competente? Non si tratta già di un Consiglio comunale il quale si può presiedere così anche senza avere speciali attitudini. Ma quando voi fate un corpo tecnico, che deve fare un'operazione tecnica, il presidente deve essere l'uomo più abile che vi sia, perchè non saprei chi altro dovrebbe dirigere le operazioni. Ora io dico, di questi uomini non ce ne sono poi tanti, e probabilmente in molti comuni, ce ne sarà sì e no uno. Voi lo mettete fuori e allora che resta? Bisognava per lo meno che la legge dicesse chi lo rimpiazzerà, e cosa esso stesso diventa. Supponete per esempio che l'uomo che dirige l'illuminazione a gaz di una città dovesse essere mandato via, ma chi manderà avanti questa azienda? Credete voi che il commissario regio diventi ad un tratto l'uomo capace di mandare avanti un'amministrazione tecnica di quella importanza e di quella difficoltà? Come resta questa amministrazione? Resta acefala, con a capo un uomo politico che è il commissario regio e che probabilmente non ne sa niente.

Ecco il perchè le domande fatte dal senatore Di Sambuy hanno un valore in questo senso, che cioè si debba provvedere in qualche modo. Provvedete col regolamento, giacchè non volete accettare questo emendamento, provvedete in qualche altro modo, ma fate sì che questa legge non sanzioni un assurdo e cioè che al momento in cui una crisi

sgomina un'amministrazione municipale, le istituzioni tecniche che ne dipendono sieno lasciate nel disordine e nella confusione.

**Carle.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Carle.** Dacchè mi sembra che si ritorni nella discussione che per me doveva essere definitivamente chiusa, io mi permetto di fare osservare al senatore Vitelleschi che io non ho inteso di dire che il presidente della Commissione amministrativa non dovesse avere competenza tecnica quanto all'azienda da lui presieduta, ma ho sostenuto che egli non poteva essere il solo competente, perchè nell'articolo 5 si dice in modo espresso che tutti i membri della Commissione debbono essere tecnicamente competenti. Ho poi soggiunto che nell'articolo 5 il presidente è quello che deve sostituire colui che avrebbe dovuto essere o assessore o consigliere secondo la proposta che si era fatta prima dall'onorevole ministro dell'interno, e che quindi come tale esso era il vero rappresentante del Consiglio comunale che e perciò doveva essere logicamente sostituito dal regio commissario, quando il Consiglio comunale è sciolto, senza che derivassero i gravi inconvenienti notati dall'onorevole Vitelleschi, il quale aveva sostenuto che il presidente poteva anche essere il solo che avesse la competenza tecnica necessaria. Per queste ragioni credo che tutto l'articolo 5 si debba approvare quale è stato proposto.

**Presidente.** Non facendosi proposte, pongo ai voti il 3° comma dell'articolo 21 che ho già letto.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il complesso dell'articolo 21.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Passiamo ora al

#### CAPO IV.

### Aziende consorziali.

#### Art. 22.

Più comuni, anche di provincie contermini, possono costituirsi in Consorzio, per assumere direttamente l'impianto e l'esercizio di quei servizi che siano di comune interesse.

A tal uopo, dopo le deliberazioni dei singoli Consigli comunali nelle forme dell'articolo 10, e dopo la procedura di cui agli articoli 11 e 12, i corpi elettorali dei rispettivi comuni votano se-

paratamente sopra l'assunzione del servizio ai sensi dell'articolo 13.

Quando la votazione dei corpi elettorali di tutti i comuni interessati riesca favorevole, i singoli Consigli comunali nominano, in ragione dell'interesse che i rispettivi comuni hanno nell'azienda un congruo numero di proprii rappresentanti.

Si costituisce in tal modo un'assemblea consorziale, la quale formula ai sensi dell'articolo 14 il regolamento speciale per la futura azienda consorziale. In esso, oltre a tutto ciò che è disposto dall'articolo 3 sono stabilite la sede dell'amministrazione e le quote di cointeressenza dei vari comuni.

(Approvato).

#### Art. 23.

L'assemblea consorziale nomina il direttore e la Commissione amministratrice, ai termini degli articoli 4 e 5.

Il servizio di cassa è fatto da un tesoriere speciale, quando non sia assunto con ispeciale cauzione dal tesoriere del comune in cui risiede l'amministrazione dell'azienda.

I bilanci e i conti sono approvati dell'assemblea consorziale e dalla Giunta provinciale amministrativa della provincia in cui ha sede l'amministrazione del Consorzio.

Tutte le attribuzioni, che pei servizi assunti da un solo municipio sono attribuite dalla presente legge al Consiglio comunale, sono invece per le aziende consorziali deferite all'assemblea consorziale, compresa la facoltà di sciogliere la Commissione amministratrice onde all'art. 19.

**Luchini Odoardo.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Luchini Odoardo.** Io desidero una spiegazione dal ministro dell'interno o dall'Ufficio centrale. Si dice in questo articolo che il servizio di cassa è fatto da un tesoriere speciale, quando non sia assunto, con ispeciale cauzione, dal tesoriere del comune in cui risiede l'amministrazione dell'azienda.

Si intende che non occorreranno sempre impiegati tesorieri, ma il servizio di cassa può essere affidato anche ad un istituto di credito che lo assuma. Così si eviteranno nuove assunzioni di impiegati.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Domando di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Giolitti, ministro dell'interno.** Certamente la portata delle parole adoperate qui dalla legge è questa: che il servizio di cassa deve essere affidato ad un tesoriere speciale, quando non è assunto da uno dei comuni, ma ciò non toglie che anche un istituto di credito che si trova sul luogo, possa assumere questo servizio.

**Presidente.** Nessun altro chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 23.

Chi l'approva voglia alzarsi.

(Approvato).

Art. 24.

Un regolamento generale da emanarsi per decreto Reale determinerà le ulteriori norme per la costituzione, amministrazione e vigilanza delle aziende consorziali, nonchè per i riscatti di precedenti concessioni cui nell'interesse delle medesime fosse necessario di procedere, osservando sempre le clausole e condizioni prescritte dal successivo articolo 25.

(Approvato).

**Presidente.** Avverto che sul capo 5° vi sono parecchi oratori iscritti, perciò, stante l'ora tarda, rimanderemo il seguito della discussione a domani.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Interpellanza del senatore Pisa al ministro del tesoro « sulle vicende e sugli effetti della legge 12 giugno 1902, relativa alla creazione del nuovo consolidato 3.50 per cento ».

II. Interpellanza del senatore Paternostro al ministro dell'interno « circa la condotta dell'autorità di Pubblica Sicurezza in Roma nell'applicazione degli articoli 453, 454, 455 e 456 del Codice penale e 80 e 81 della vigente legge di Pubblica Sicurezza ».

III. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni (N. 151 - *Seguito*).

Disposizioni sui Manicomi e sugli alienati (N. 147);

Modificazioni alla legge 17 marzo 1898, n. 80, per gli infortuni degli operai sul lavoro (N. 22);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 159,168.17, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 182);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1902-1903 (N. 187);

Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di L. 40,292.35 verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 183);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di L. 173,897.42, verificatesi sulle assegnazioni di alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1901-1902, concernenti spese facoltative (N. 186).

La seduta è sciolta (ore 18).

---

**Licenziato per la stampa**  
il giorno 7 aprile 1903 alle ore 11.

---

F. De Luigi

*Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.*